



Commissione di garanxia dell'attuaxione della legge sullo sciepero nei servixi pubblici essenxiali Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0000923/TPL/TF del 19/01/201

FILT CGIL Segreteria nazionale In persona del legale rappresentante Via G.B. Morgagni, 27 00161 ROMA

FIT CISL Segreteria nazionale In persona del legale rappresentante Via Antonio Musa, 4 00161 ROMA

UILTRASPORTI Segreteria nazionale In persona del legale rappresentante Via di Priscilla, 101 00199 ROMA

UGL TRASPORTI Segreteria nazionale In persona del legale rappresentante Viale Regina Margherita, 269 00198 ROMA

ORSA TRASPORTI Segreteria nazionale In persona del legale rappresentante Via Magenta, 13 00185 ROMA

FAISA CISAL Segreteria nazionale In persona del legale rappresentante Via Bobbio, 242r 16137 GENOVA



FAST
Segreteria nazionale
In persona del legale rappresentante
Via Prenestina, 170
00176 ROMA



FERROVIE DELLO STATO S.p.A. In persona del legale rappresentante Piazza della Croce Rossa, 1 00161 ROMA

p.c.

Presidente del Senato della Repubblica Fax 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati Fax 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri Fax 06.67793543 – 68997064

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Fax 06.44234159

ANAV Fax 06.4821204

ASSTRA Fax 06.68603555

ASSOLOMBARDA Fax 02.583701

CONFETRA Fax 06.8415576

FEDERTRASPORTO/AGENS
Fax 06.5903987

RACCCOMANDATA A.R.

Prot.

Pos. 2638/11

Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 gennaio 2012, su proposta del Presidente, Consigliere Roberto Alesse, e dei Commissari delegati per i settori trasporto ferroviario, Prof. Avv. Iolanda Piccinini, e trasporto pubblico locale, Avv. Prof. Nunzio Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera: N

LA COMMISSIONE

PREMESSO

che, in data 30 novembre 2011 (atto pervenuto in pari data), le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa Cisal e Fast, proclamavano uno sciopero nazionale dei settori trasporto ferroviario, dalle ore 21.00 del 15

Ticembre 2011, alle ore 21.00 del 16 dicembre 2011, trasporto pubblico locale, intera giornata del 16 dicembre 2011, e trasporto pubblico locale extraurbano, intera giornata del 15 dicembre 2011;

che, con riferimento alla predetta comunicazione, la Commissione, in data 6 dicembre 2011, inviava, alle Organizzazioni sindacali proclamanti, una indicazione immediata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con invito ad escludere dallo sciopero l'intero settore del trasporto ferroviario, rilevando le seguenti violazioni:

- Regola della concomitanza, ai sensi dell'articolo 12 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del Trasporto aereo (delibera 02/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185 del 10 agosto 2001) e dell'articolo 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 (con riferimento allo sciopero nazionale, precedentemente proclamato, dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Usb, in data 25 novembre 2011, per gli assistenti di volo di Meridiana Fly ed allo sciopero, di rilevanza nazionale, precedentemente proclamato, in data 25 novembre 2011, dalle Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Usb, Slai-Cobas e Cub-trasporti, per il personale dipendente di Sea S.p.A. e Sea Handling S.p.A. aeroporti Milano Linate e Malpensa entrambi per il 16 dicembre 2011);
- Regola della concomitanza, ai sensi dell'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera 02/13 pubblicata in G.U. il 23 marzo 2002, n. 70), dell'articolo 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, nonché della delibera n. 10/245, del 13 aprile 2010, in ordine alla concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale extraurbano e ferroviario (dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del 15 dicembre 2011);
 - Regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e della delibera n. 09/619, del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore proclamati sia prima che dopo, con riferimento alle seguenti astensioni precedentemente proclamate nel settore Trasporto Ferroviario:
 - sciopero del personale della Divisione Passeggeri Regionale Friuli Venezia Giulia (PdB e PdM) di Trenitalia S.p.A., proclamato in data 14 novembre 2011 (atto pervenuto in parti data), dalla Segreteria regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Organizzazione sindacale Orsa, dalle ore 21.00 del 10 dicembre 2011 alle ore 21.00 dell'11 dicembre 2011;
 - sciopero del personale appartenente all'IMC Scalo Maddaloni/Marcianise di Trenitalia, proclamato in data 15 novembre 2011 (atto pervenuto in pari data), dalle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Orsa, Ugl Trasporti e Fast Ferrovie, dalle ore 10.00 alle ore 17.59 del 12 dicembre 2011;
 - sciopero del personale del Settore Manovra, appartenente all'IMC della Regione Campania di Trenitalia, proclamato in data 24 novembre 2011 (atto pervenuto in



- parti data), dalle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Orsa, Ugl Trasporti e Fast Ferrovie, dalle ore 10.00 alle ore 17.59 del 12 dicembre 2011;
- sciopero del personale del Settore Manovra di Trenitalia IMC di Milano, proclamato in data 2 novembre 2011 (atto pervenuto in pari data), dalle Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Uil Trasporti, Orsa, Fast Ferrovie e Ugl Trasporti, dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del 12 dicembre 2011;

che, a seguito della predetta indicazione immediata, le Organizzazioni sindacali, in data 9 dicembre 2011 (atto pervenuto in data 12 dicembre 2011), ritenendo che "l'indicazione immediata ricevuta non sia coerente con la prassi consolidata in casi analoghi" e che "revocare lo sciopero in oggetto per l'intero settore del Trasporto Ferroviario, aggraverebbe una situazione già molto pesante per i motivi posti alla base della protesta", chiedevano una audizione, "al fine di motivare meglio le argomentazioni su esposte";

che, a fronte della richiesta di audizione, la Commissione, nella seduta del 12 dicembre 2011, "non ravvisando, allo stato, elementi sopravvenuti sufficienti a far mutare la decisione assunta ..., in merito alla sussistenza della violazione della regola della concomitanza, riguardante due fondamentali settori del trasporto pubblico", confermava il contenuto dell'indicazione immediata, inviata in data 6 dicembre 2011, deliberando, altresì, di soprassedere all'istanza di audizione "laddove i motivi della richiesta ... siano esclusivamente relativi alla segnalata violazione della regola della concomitanza";

che, in data 13 dicembre 2011, le Organizzazioni sindacali inviavano una nota (pervenuta in pari data) con la quale, tra l'altro, rappresentavano alla Commissione che gli scioperi proclamati per il 16 dicembre 2011 nel settore del trasporto aereo, riguardavano "una sola compagnia aerea" e il "solo aeroporto di Milano", con la conseguenza che, le suddette astensioni, "visto i soggetti proclamanti, lasciano presumere un tasso di adesione tale da non provocare un eccessivo disagio per gli utenti";

che, con ulteriore nota del 13 dicembre 2011 (pervenuta in pari data), le Organizzazioni sindacali escludevano dallo sciopero nazionale il personale della Divisione Passeggeri Regionale Friuli Venezia Giulia (PdM e PdB) di Trenitalia S.p.A.;

CONSIDERATO

che, in data 6 dicembre 2011, sono pervenute le revoche degli scioperi del 12 dicembre 2011, riguardanti il personale di Trenitalia S.p.A., operante nell'IMC Maddaloni/Marcianise e nell'IMC della Regione Campania (Napoli centrale);

che, in data 7 dicembre 2011, è pervenuta la revoca dello sciopero del 12 dicembre 2011, riguardante il personale di Trenitalia S.p.A., operante nell'IMC di Milano;

che, conseguentemente, a seguito della predetta nota del 13 dicembre 2011, di esclusione dallo sciopero del personale della Divisione Passeggeri Regionale Friuli Venezia Giulia di Trenitalia S.p.A., può ritenersi sanata la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ancorché, per il futuro, sia auspicabile una maggiore tempestività;

che, invece, risulta, allo stato, violata la regola della concomitanza, sia con riferimento agli scioperi del trasporto aereo (Meridiana Fly, Sea S.p.A. e Sea Handling S.p.A.), sia con riferimento alla

rapposizione delle astensioni del trasporto pubblico locale extraurbano e ferroviario (dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del 15 dicembre 2011).

DELIBERA

l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa Cisal e Fast, per le seguenti violazioni relative a:

- Regola della concomitanza, ai sensi dell'articolo 12 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del Trasporto aereo (delibera 02/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185 del 10 agosto 2001) e dell'articolo 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86;
- Regola della concomitanza, ai sensi dell'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera 02/13 pubblicata in G.U. il 23 marzo 2002, n. 70), dell'articolo 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, nonché della delibera n. 10/245, del 13 aprile 2010.

AVVERTE

che le parti, ciascuna in relazione alla propria posizione, hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentite.

CHIEDE

alle Organizzazioni sindacali in indirizzo di comunicare ciascuna il nominativo del proprio legale rappresentante entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente delibera.

CHIEDE, ALTRESÌ

a Ferrovie dello Stato S.p.A. di voler comunicare, ai fini della determinazione dell'eventuale sanzione, l'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione, nonché di comunicare il numero di matricola dell'INPS.

DISPONE

la notifica della presente delibera alle delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa Cisal e Fast, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante.

DISPONE, ALTRESI'

la trasmissione della presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Associazioni Anav, Asstra, Assolombarda, Confetra e Federtrasporto Agens, nonché, ai sensi

- fiell'art. 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE Cons. Roberto Alesse



Il presente documento composto di n. O.c..... pag. è conforme al suo originale esistente presso questo Ufficio.

Roma, II 19 GEN. 2012

Il Responsabile de procedimento

ALC: HAD THE